

15
IL TRATTATO DI LISBONA E LA NUOVA PAC
CACUCCI EDITORE

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Quaderni di Diritto Privato Europeo
a cura di A. Jannarelli – G. Piepoli – N. Scannicchio
Monografie

15

IL TRATTATO DI LISBONA E LA NUOVA PAC

Atti del convegno di Bari 27-28 marzo 2014

a cura di
IRENE CANFORA, LAURA COSTANTINO, ANTONIO JANNARELLI

ISBN 978-88-6611-628-8



9 788866 116288

€35,00

CACUCCI  EDITORE
BARI

Quaderni di Diritto Privato Europeo
a cura di **A. Jannarelli – G. Piepoli – N. Scannicchio**
Monografie

1. AMARILLIDE GENOVESE, *Conformità al contratto e qualità delle tutele nella vendita*, 2005
2. LAURA COSTANTINO, *Le garanzie mobiliari nel sistema agro-industriale*, 2005
3. LELIO BARBIERA (a cura di), *Urbanistica contrattata e tutela dell'ambiente. Atti del Convegno di Bari del 4-5-2004*, 2007
4. NICOLA SCANNICCHIO (a cura di), *I metodi alternativi nella soluzione delle controversie dei consumatori*, 2007
5. GIOVANNI ENRIQUEZ, *Contrattazione e trasformazione del territorio*, 2008
6. LORENZO MINUNNO, *Il trasferimento di clientela tra professionisti*, 2008
7. PAOLO PARDOLESI, *Promissory Estoppel: affidamento e vincolatività della promessa*, 2009
8. ANTONIO JANNARELLI, *Profili giuridici del sistema agro-alimentare tra scesa e crisi della globalizzazione*, 2011
9. NICOLA SCANNICCHIO, *Vita e tempi dell'età illiberale. Appalto e concorrenza tra codice civile ed evidenza pubblica (Il Caso DURC)*, 2012
10. SARA TOMMASI, *Pratiche commerciali scorrette e disciplina dell'attività negoziale*, 2012
11. RACHELE MARSEGLIA, *Il contratto di edizione dell'ebook*, 2012
12. CLAUDIA CASCIONE, *Il diritto privato dei beni pubblici*, 2013
13. FILOMENA PRETE, *L'impresa agricola in difficoltà nei pagamenti*, 2013
14. AMARILLIDE GENOVESE (a cura di), *Riflessioni sul contratto di rete*, 2013
15. IRENE CANFORA, LAURA COSTANTINO, ANTONIO JANNARELLI (a cura di), *Il Trattato di Lisbona e la nuova PAC. Atti del Convegno di Bari del 27-28 marzo 2014*, 2017

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Quaderni di Diritto Privato Europeo
a cura di A. Jannarelli – G. Piepoli – N. Scannicchio
Monografie

15

Il Trattato di Lisbona e la nuova PAC

Atti del convegno di Bari 27-28 marzo 2014

a cura di

IRENE CANFORA, LAURA COSTANTINO, ANTONIO JANNARELLI

CACUCCI  EDITORE
BARI

La realizzazione del Convegno e la pubblicazione degli atti, a conclusione della ricerca PRIN “L'incidenza della nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona sulla politica agricola comunitaria, sulla sicurezza alimentare e sull'ambiente” (coordinatore nazionale prof. A. Janarelli), sono stati possibili grazie al finanziamento del progetto PRIN 2009 n. 2009T5BNHY, al contributo finanziario dell'IDAIC-CNR e al contributo straordinario dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2017 Cacucci Editore – Bari
Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220
<http://www.cacuccieditore.it> – e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Il Trattato di Lisbona e la nuova PAC

Atti del convegno di Bari 27-28 marzo 2014

Antonio Jannarelli Presentazione dei lavori del Convegno	7
Prima sessione – Presidenza di Marco Goldoni	
Enzo Cannizzaro Profili istituzionali nella riforma della politica agricola	11
Alessandro Sorrentino, Luca Cacchiarelli, Marianna Ronchini I profili economici della nuova PAC	23
Luigi Russo Il ruolo della contrattazione nei rapporti di filiera nella più recente normativa interna e dell'UE: il contratto di rete «agricolo» e le relazioni contrattuali nel reg. UE 1308/2013	33
Irene Canfora Qualità dei prodotti e pluralismo delle regole dei mercati	77
Eleonora Sirsi Dimensioni della salute e alimentazione	89
Vito Rubino Responsabilità da prodotto difettoso, regole di mercato e diritto internazionale privato europeo: quale tutela per il consumatore nell'epoca della globalizzazione produttiva?	119
Seconda sessione – Presidenza di Marianna Giuffrida	
Nicoletta Ferrucci Agricoltura e ambiente	137
Giulio Sgarbanti OGM e coesistenza	147
Mariavaleria Mininni Agricoltura periurbana e pianificazione paesaggistica	159
Luca R. Perfetti Principi della regolazione pubblicistica delle filiere agro-alimentari	173
Catherine Del Cont Les relations commerciales agricoles dans le droit français: entre affirmation et effacement de la spécificité agricole	191

Giulio Peroni	
Le nuove regole del TFUE per l'adozione degli atti in materia agraria, nel quadro del nuovo assetto istituzionale dopo Lisbona: meno potere al Consiglio? Più poteri alla Commissione?	209
Alberto Germanò	
Il principio di sussidiarietà secondo il Trattato di Lisbona e l'estensione dello spazio di interventi normativi degli Stati membri nei regolamenti dell'Unione Europea del 17 dicembre 2013	227
Tavola rotonda: il diritto agrario e alimentare tra “mercato” e “non mercato”	243
Modera: Antonio Jannarelli – Apertura della Tavola Rotonda	243
Marco Goldoni – Intervento	243
Antonio Sciaudone – Intervento	255
Eva Rook Basile – Intervento	260
Francesco Adornato – Intervento	269
Ferdinando Albisinni – “I denti del drago”	273
Mariarita D'Addezio – Principio di sussidiarietà e politica di sviluppo rurale dell'Unione. Spunti di riflessione intorno al diritto agrario e alimentare tra “mercato” e “non mercato”	295
Ettore Casadei – Intervento	307
Interventi programmati	
Sonia Carmignani	
Agricoltura e pluridimensionalità dello sviluppo sostenibile	317
Ana M ^a Pérez Vallejo	
La integración de la dimensión de género en la PAC: una asignatura pendiente	323
María José Cazorla González	
La negociación sobre los OGM en el marco europeo	333
Gli Autori dei contributi	345

VITO RUBINO

Responsabilità da prodotto difettoso, regole di mercato e diritto internazionale privato europeo: quale tutela per il consumatore nell'epoca della globalizzazione produttiva?

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso ed il suo rapporto con le regole di mercato. – 3. La legge applicabile alle obbligazioni derivanti dalla commercializzazione di prodotti difettosi nel regolamento “Roma II”. – 4. Valutazioni conclusive.

1. *Introduzione*

La progressiva globalizzazione ed in parte dematerializzazione dei rapporti contrattuali “al consumo” legata allo sviluppo di nuove tecnologie ed alla massificazione delle relazioni contrattuali ha posto ormai da tempo al centro dell'attenzione e dell'azione regolatoria il tema della responsabilità degli operatori professionali nei confronti dei consumatori.

È, infatti, dato di comune esperienza constatare come le filiere caratterizzate dalla estensione transfrontaliera e dall'elevato rischio pongano il consumatore in posizione di estrema vulnerabilità, vuoi per l'impossibilità materiale di ciascuno di provvedere in proprio alle verifiche circa l'idoneità della merce acquistata e la sua conformità agli *standards* di sicurezza, vuoi per la difficoltà di far valere i propri diritti nei confronti di soggetti che operano spesso a grande distanza dal luogo di effettiva commercializzazione dei prodotti o di verifica dei danni.

Se a ciò si aggiunge la crescente sensibilità dell'opinione pubblica per la necessità di rafforzare i diritti del consumatore non pare difficile comprendere le ragioni che hanno sollecitato il progressivo distacco da schemi giuridici ancorati al rapporto contrattuale (con relative restrizioni d'azione di tipo soggettivo ed oggettivo) in favore di forme di addebito di responsabilità più immediate, che escludano tendenzialmente costosi oneri tecnico-giuridici a carico dell'attore danneggiato e gli offrano la più ampia scelta circa il numero e la qualità dei convenuti in giudizio.

Questa tendenza, già da tempo presente negli ordinamenti giuridici nazionali¹, si è riprodotta in varia misura anche nel diritto dell'Unione europea, che ha predisposto una quantità crescente di strumenti pensati per garantire maggiore stabilità ed immediatezza ai rapporti giuridici fra acquirenti/consumatori e produttori/distributori, cercando di offrire al contempo il più elevato livello di prevedibilità dell'esito delle controversie ed i minori costi possibili.

Gli interventi sui rapporti commerciali descritti si sono dapprima realizzati in ambito civilistico, attraverso la creazione di regole armonizzate che consentissero azione diretta nei confronti del produttore responsabile del danno e su base oggettiva; quindi su di un diverso livello mediante la creazione di disposizioni di natura pubblicistica volte a regolare i requisiti dei prodotti per l'accesso ai mercati² nonché la chiara ripartizione dei ruoli degli operatori della filiera (e delle relative responsabilità); infine mediante l'inclusione nelle disposizioni che hanno via via unificato le norme europee di diritto internazionale privato e processuale di regole speciali relative alla disciplina della legge applicabile e della giurisdizione in caso di liti transfrontaliere per le conseguenze dannose derivanti da vizi o difetti delle merci immesse al consumo nel mercato unico.

Gli interventi in questione, pur ispirandosi a finalità simili, appaiono tuttavia per ragioni di dilatazione temporale, diversità di strumenti

¹ Per ragioni di sintesi non è possibile in questa sede effettuare una rassegna sistematica di tutte le disposizioni UE che negli ultimi trent'anni si sono succedute tanto dal punto di vista sostanziale quanto civilistico, quanto, infine, sul piano del diritto internazionale privato e processuale per garantire la più ampia convergenza del sistema verso gli obiettivi descritti. Sia perciò consentito, nel prosieguo del lavoro, assumere solo alcune norme a parametro di un fenomeno di portata assai più ampia, riscontrabile nei diversi ambiti indicati con una pluralità di disposizioni ed orientamenti giurisprudenziali. Per una sintesi della genesi e dell'evoluzione della più specifica disciplina sulla responsabilità da prodotto difettoso si rinvia a A. GERMANÒ, M.P. RAGIONIERI, E. ROOK BASILE, *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 53-61; D. CARUSO, R. PARDOLESI, *Per una storia della Direttiva 1985/374/CEE*, in *Danno e Responsabilità*, 2012, Suppl., pp. 9-17; A. QUERCI, *Responsabilità da prodotto negli USA ed in Europa. Le ragioni di un revirement «globale»*, in *NGCC*, 2011, II, p. 115 – 138; M. GIUFFRIDA, *Dalla responsabilità dell'imprenditore all'imprenditore responsabile*, *RDA*, 2007, II, p. 545 – 567.

² Come si dirà più avanti si tratta dell'insieme eterogeneo di norme sulla sicurezza dei prodotti e sull'informazione ai consumatori. Sulla complessa sovrapposizione di modelli e discipline nel settore che qui interessa si veda F. ALBISINNI, *Impresa agricola e impresa alimentare*, in *Il diritto dell'agricoltura*, n. 2-3, 2008, p. 7-13.

e non perfetta coincidenza di ambiti applicativi solo parzialmente coerenti, e pongono interrogativi circa l'effettivo raggiungimento, nel settore che qui interessa, di una piena integrazione delle fonti per l'assicurazione dell'elevato *standard* di protezione dei consumatori predicato dall'articolo 169 TFUE e ribadito solennemente dall'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. *La direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso ed il suo rapporto con le regole di mercato*

Dal punto di vista sostanziale il primo intervento comunitario a favore della protezione giuridica del contraente debole danneggiato da vizi o difetti della merce immessa sul mercato unico è certamente identificabile nella direttiva 85/374 CEE del 25 luglio 1985 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi³, successivamente modificata dalla direttiva 99/34 CE del 10 maggio 1999⁴ per includere nella

³ Cfr. la direttiva 1985/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative negli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, in *GUCE*, L 210 del 7 agosto 1985, p. 29-33. La letteratura sul tema è troppo vasta per poter essere qui esaustivamente riepilogata. Sia perciò consentito rinviare a G. ALPA, M. BIN, P. CENDON, *La responsabilità del produttore*, Padova, CEDAM, 1989; G. Ponzanelli, *Responsabilità del produttore*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, 509 ss.; F. CAFAGGI, *La responsabilità dell'impresa per prodotti difettosi*, in *Diritto privato europeo*, N. LIPARI (a cura di), Padova, CEDAM, 1997, p. 996-1034; G. ALPA, M. BESSONE, F. TORIELLO, *La responsabilità del produttore*, Milano, Giuffrè, 1999; R. D'ARRIGO, *La responsabilità del produttore*, Milano, Giuffrè, 2006; U. CARNEVALI, *Prodotti difettosi, pluralità di produttori e disciplina dei rapporti interni*, in AA. VV., *Studi in onore di Cesare Massimo Bianca*, I, Milano, Giuffrè, 2006, p. 339-352; M. MAZZO, *La responsabilità del produttore agricolo*, Milano, Giuffrè, 2007; P. BORTONE, L. BUFFONI, *La responsabilità per prodotto difettoso e la garanzia di conformità nel Codice del Consumo*, Torino, Giappichelli, 2007; G. TETI, *La responsabilità del produttore*, in P. FAVA (a cura di), *La responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2009, 2009, p. 2113 ss.; D. CERINI, V. GORLA, *Il danno da prodotto. Regole, responsabilità, assicurazione*, Torino, Giappichelli, 2011, ed ivi per *ult. cit.*

⁴ Cfr. la direttiva 1999/34 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, in *GUCE* L 141 del 4 giugno 1999, p. 20-21. Sulla estensione della disciplina in commento si vedano L. PETRELLI, «Razionalità» della produzione agricola e problemi di responsabilità (l'occasione del D.P.R. 24 Maggio 1988 n. 224), in *Nuovo Diritto Agrario*, 1989, p.

relativa disciplina anche i prodotti agricoli inizialmente ad essa non assoggettati.

La disposizione muove dalla esigenza “classica” della tutela del mercato interno, in relazione al quale la diversità delle normative nazionali sulla responsabilità per danni da difetti di prodotti immessi al consumo viene individuata come possibile minaccia (cfr. 1° considerando introduttivo). La tutela del consumatore, tuttavia, pur se non ancora riconducibile ad una precisa disposizione del Trattato, è già ampiamente presente ove si analizzino le indicazioni circa la necessità di una equa allocazione dei rischi nell’era dell’impetuoso sviluppo tecnologico (cfr. il 2° considerando), di garantire una certa solidarietà di filiera per tutelare al più elevato livello il contraente debole (cfr. 4° considerando) ed, infine, di assicurare una azione risarcitoria nei confronti anche di soggetti diversi dal venditore limitando gli oneri di valutazione al livello di sicurezza che ci si poteva ragionevolmente attendere da un uso “normale” del prodotto anche in relazione alle informazioni messe a disposizione dell’acquirente (cfr. 5°-6° considerando introduttivi).

Le esigenze che hanno, quindi, complessivamente ispirato l’azione del Legislatore europeo, sintetizzabili nella “efficacia” della protezione del consumatore, si sono tradotte in una armonizzazione delle regole di responsabilità del produttore ispirata alla imputabilità su base oggettiva delle conseguenze dannose derivanti dai vizi o difetti del prodotto ed alla conseguente limitazione degli oneri probatori a carico del danneggiato, che potrà limitarsi a dimostrare il danno, il difetto ed il nesso causale.

Al produttore, per converso, vengono riconosciute, quali uniche cause liberatorie, l’esclusione della volontaria immissione in circolazione del prodotto, l’insorgenza del difetto che ha causato il danno in un momento successivo alla commercializzazione, l’esclusione della destinazione *ab origine* del prodotto alla vendita o ad altro scopo economico, la conformità del prodotto a norme imperative, la limitatezza delle conoscenze tecnico-scientifiche al momento della fabbricazione,

409 – 422;. -L. COSTATO, *Prodotti agricoli ed attuazione della direttiva Cee sulla responsabilità da prodotto difettoso*, in *Giurisprudenza agraria italiana*, 1990, 71-74; C. PONZANELLI, *Estensione della responsabilità oggettiva all’agricoltore, all’allevatore, al pescatore e al cacciatore*, in *Danno e resp.*, 2001, p. 792 ss.; M. GIUFFRIDA, *I nuovi limiti ai poteri dell’imprenditore agricolo. Riflessioni in tema di responsabilità*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 222.

ovvero la cooperazione colposa del danneggiato per improprio utilizzo del prodotto in relazione alle istruzioni fornite (cfr. art. 1-7 della direttiva).

La giurisprudenza della Corte di giustizia ha anzitutto chiarito la portata della direttiva, stabilendo che le richiamate delimitazioni del campo di applicazione della norma, frutto del bilanciamento fra l'esigenza di garantire il più elevato sviluppo degli scambi commerciali transfrontalieri e la necessità di evitare penalizzanti differenze nel livello di tutela dei consumatori, sottolineano il carattere di armonizzazione "totale" voluto dal Legislatore; essa, tuttavia, deve intendersi limitata agli scopi specifici della norma, che, di conseguenza, non potrà essere considerata "sostitutiva" di ogni disciplina nazionale relativa ai rapporti giuridici fra produttori e acquirenti/utilizzatori danneggiati dai prodotti difettosi.

In numerose sentenze⁵ a partire dai primi anni 2000 la Corte ha infatti più volte ribadito che la formulazione della direttiva non può essere interpretata nel senso di precludere agli Stati membri di mantenere o introdurre nel proprio ordinamento regimi giuridici modellati sulla responsabilità oggettiva che riguardino soggetti diversi, quali ad esempio i prestatori di servizi⁶, ovvero escludere l'applicazione di altri

⁵ Cfr. le sentenze della Corte di giustizia CE 25 aprile 2002, cause C-52/00, Commissione c. Francia, in *Racc.*, p. I-3827, punto 24; C-154/00, Commissione c. Grecia, in *Racc.*, p. I-3879, punto 20; C-183/00, Gonzalez Sanchez, in *Racc.*, p. I-3901, punto 25; 10 gennaio 2006, causa C-402/03, Sokov c. Bilka, in *Racc.* p. I-199, punto 23; 4 giugno 2009, causa C-285/08, Moteurs Leroy Somer, in *Racc.*, p. I-4733, punti 24-25; 2 dicembre 2009, causa C-358/08, Aventis Pasteur SA, in *Racc.*, p. I-11305; 21 dicembre 2011, causa C-495/10, Centre Hospitalier Universitaire de Besançon c. T.D., in *Racc.*, p. I- 14155, punti 20 – 25.

⁶ Cfr. in particolare, la sentenza 10 maggio 2001, causa C-203/99, Veedfald, in *Racc.*, p. I-3569, punto 27; 21 dicembre 2011, CHUB, *cit.* punto 29, su cui si vedano i commenti di L. Frata, *Il danno da prodotto difettoso nelle prestazioni sanitarie: la Corte di Giustizia e l'armonizzazione "totale"*, in *Danno e Resp.*, 2012, p. 960-964; R. Conti, R. Foglia, *Responsabilità per danni da prodotto difettoso*, in *Corr. giur.*, 2012, 254 ss.; S. Bastianon, *La responsabilità dell'ente ospedaliero alla luce della normativa comunitaria in tema di prodotti difettosi*, in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 843 ss.; L. Klesta Dosi, *Trapianto di rene e responsabilità per danno da prodotti difettosi: un'interpretazione ardita della Corte di Lussemburgo*, *NGCC*, 2002, I, p. 186-193; M. BORRACCETTI, *La responsabilità per danno da prodotto difettoso e la prestazione di servizi in campo medico*, *DCSCI*, 2002 p.51-62; M. E. ARBOUR, *Da Leroy Somer a Aventis Pasteur: ancora a proposito della direttiva prodotti difettosi*, in *Danno e resp.*, 2010, p. 131-137; L. KLESTA, *Prestazioni sanitarie e prodotto difettoso: defaillance e prestige della direttiva 85/374/CEE*, in *NGCC*, 2012, I, p.

regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, purché basati su elementi alternativi come la garanzia per vizi occulti o la colpa⁷.

L'indicazione ha poi trovato una corrispondenza in chiave pubblicistica nella nota sentenza *Lidl Italia c. Comune di Arcole*⁸, ove la Corte, sia pur sotto forma di *obiter dictum*, non ha escluso la possibilità che una normativa nazionale preveda l'estensione di una responsabilità amministrativa al mero distributore per il difetto di etichettatura di un prodotto realizzato da terzi, circostanza oggi in parte confermata dalla nuova disciplina sulla responsabilità in materia di informazioni ai consumatori sugli alimenti contenuta nell'articolo 8 del regolamento 1169/2011 UE⁹.

450-454; B. CLAVIÈRE-BONNAMOUR, *De la distinction entre fournisseur et utilisateur d'un produit défectueux au sens de la directive 85/374/CEE*, in *Revue Lamy droit des affaires*, 2012, p.52-58; R. PETRUSO, *Orientamenti della giurisprudenza comunitaria in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, in Europa e diritto privato*, 2013, p. 241-280; H. COUSY, *Level and Scope of Harmonisation of the Directive - Survival of National Product Liability Regimes?*, *Landmark cases of EU consumer law: in honour of Jules Stuyck*, Cambridge, Ed. Intersentia, 2013, p. 295-306.

⁷ Cfr. in particolare la sentenza Sokov e Bilka, cit., punti 47-48, ed il commento al riguardo di M. BASCHIERA, *Dialogo antagonista tra la Corte di Giustizia delle Comunità Europee e corti nazionali: armonizzazione e responsabilità del fornitore-distributore*, in *NGCC*, 2007, I, p. 80-89; A. GERMANÒ, *Responsabilità per danni da uova con salmonella: la posizione del fornitore finale delle uova prodotte da altri*, in *DGAAA*, 2007, p. 385-386; A. MONATANARI, *La responsabilità del "fornitore" nella disciplina europea del danno da prodotti difettosi*, in *Europa e diritto privato*, 2007, p. 195-227; V. PIRE, *Les limites de la responsabilité du fournisseur au sens de la directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits défectueux*, in *Revue européenne de droit de la consommation*, 2005, p.347-351.

⁸ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia CE del 26 novembre 2006 in causa C-315/05, *Lidl Italia srl c. Comune di Arcole*, in *Racc.*, p. I- 11181, su cui si vedano i commenti di A. ALEMANNI, *La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Lidl Italia"*, *Revue du droit de l'Union européenne*, 2006, p.895-899 ; D. PISANELLO, *La disciplina in materia di etichettatura dei prodotti alimentari à la croisée des chemins*, *DCSCI*, 2006, p.677-692 ; L. GONZÁLEZ VAQUÉ, *Responsabilidad del distribuidor sobre la veracidad del etiquetado*, *Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación*, 2007, p.31-38; B. KLAUS; A. H. MEYER, *The Liability of the Distributors in the Event of Infringements of Food Law - Case involving Lidl Italia: the Judgments of the European Court of Justice and the Giudice di Pace of Monselice, Italy*, *EFFLR*, 2008, p.407-412.

⁹ Cfr. il regolamento 1169/2011 UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la

Sicché il panorama complessivo che pare emergere tanto sul piano della *liability* che della *responsibility* appare già piuttosto complesso. Ad esso, tuttavia, devono necessariamente aggiungersi le numerose interazioni che le disposizioni di mercato concernenti la sicurezza o le informazioni sui prodotti determinano sul piano sostanziale.

Se, infatti, l'articolo 6 dichiara "difettoso" un prodotto quando il suo livello di sicurezza non è conforme a quello che ci si possa legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, appare del tutto evidente come le disposizioni concernenti la presentazione dei prodotti (e relative avvertenze sugli usi cui possano essere adibiti) nonché lo *standard* di sicurezza/salubrità assumano un ruolo determinante nella individuazione degli estremi di responsabilità del produttore.

Risulta così indispensabile integrare la disciplina in commento con le disposizioni contenute nella direttiva 2001/95 CE¹⁰ sulla sicurezza generale dei prodotti, e, per quanto qui più specificamente interessa, con le disposizioni del regolamento 178/02 CE sulla sicurezza alimentare¹¹ ove è contenuta una esplicita definizione dei requisiti per consi-

direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, in *GUUE* L 304 del 22 novembre 2011, p. 18-63. Com'è noto l'articolo 8 del regolamento ha introdotto una serie di indicazioni relative ai diversi ruoli nella filiera ed alle conseguenti responsabilità, affermando esplicitamente il dovere del distributore di astenersi dalla commercializzazione di prodotti di cui conosca o debba conoscere in base alla propria esperienza professionale la non conformità alle regole della legislazione alimentare. La disciplina in commento crea alcuni problemi di interpretazione a causa di una non impeccabile qualità redazionale; essa, tuttavia, può essere interpretata anche in continuità con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte precedenti. Sul punto mi consento rinviare al mio lavoro *Information to consumers and operators' responsibility in food business*, in AA. VV., a cura di A. LUPONE, C. RICCI, A. SANTINI, *The right to safe food towards a global governance*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 303- 311, ed ivi per ult. cit.

¹⁰ Cfr. la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, in *GUUE*, L 11 del 15 gennaio 2002, p. 4-17.

¹¹ Cfr. il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in *GUUE*, L 31 del 1 febbraio 2002, p. 1-24. Sulla necessità di coniugare le richiamate disposizioni con la disciplina sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso si vedano in dottrina G. F. Simonini, *La responsabilità da prodotto e l'interpretazione conforme al diritto comunitario*, in *Contratto e*

derare un alimento accettabile¹².

Quest'ultimo regolamento, in particolare¹³, nonostante contenga un ambiguo inciso nell'articolo 21 che fa salva la disciplina della direttiva 85/374 CEE, deve senz'altro essere coordinato con la disciplina sulla responsabilità se è vero, come è stato osservato, che "quando si tratta di prodotti agricoli o alimentari, le direttive sulla responsabilità per prodotto difettoso non possono essere studiate in modo isolato"¹⁴.

Sicché l'attuale disciplina sostanziale sulla responsabilità da prodotto difettoso si trova per un verso compressa dai suoi stessi limiti che possono innescare dinamiche di cooperazione colposa del consumatore¹⁵ frequentemente poco avveduto nel selezionare ed adoperare i prodotti in base alle caratteristiche degli stessi¹⁶, per altro verso di

Impresa, 2013, p. 220- 255; O. Mercurio, *Osservazioni sulla sicurezza alimentare, prodotti agricoli e responsabilità civile*, in DGAA, 2007, p. 433-443; A. L. BITETTO, *Difetti di informazione*, in *Danno e Responsabilità*, 2012, Suppl., p. 18-20.

¹² Cfr. l'articolo 14 del regolamento a norma del quale un prodotto alimentare è considerato a rischio se dannoso per la salute o inadatto al consumo umano, con relative specificazioni del significato di queste definizioni.

¹³ Cfr. O. MERCURIO, *Osservazioni...cit.*, p. 438.

¹⁴ Cfr. A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, *La disciplina comunitaria ed internazionale del mercato dei prodotti agricoli*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 747, nonché degli stessi A. *Diritto agroalimentare...cit.*, p. 56. Si veda altresì A. GERMANÒ, *La responsabilità civile del produttore agricolo e principio di precauzione*, in AA. VV., *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, a cura di L. COSTATO, CEDAM, Padova, 2003, p. 743 ss.

¹⁵ La giurisprudenza ha affermato l'applicabilità dell'art. 1227 cod. civ. alla fattispecie della responsabilità per danno da prodotto difettoso. Cfr. sul punto Cass. Civ., 15 marzo 2007, n. 6007, con nota di A. PALMIERI, *Difetto e condizioni di impiego del prodotto: ritorno alla responsabilità per colpa?*, in *Foro it.*, 2007, I, p. 2415-2419; Cass., 29 settembre 1995, n. 10274, in *Danno e responsabilità*, 1996, p. 87; Tribunale di Roma, 17 Settembre 1987, in *NGCC*, 1988, I, p. 494; Tribunale di Roma, 27 aprile 1988, in *RCP*, 1989, p. 684. Per un commento sistematico si rinvia a E. RAJNERI, *L'ambigua nozione di prodotto difettoso al vaglio della Corte di Cassazione italiana e delle altre Corti europee*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 623-645; AA.VV., *Commentario a Codice Civile*, a cura di P. CENDON, Milano, Giuffrè, 2009, Artt. 1173-1320, *Obbligazioni*, p. 1126-1202.

¹⁶ Indice di questa scarsa attitudine dei consumatori ad auto-salvaguardarsi è l'introduzione nel regolamento 1169/2011 di un obbligo di evidenza grafica degli allergeni nell'etichetta. Nella disciplina previgente, infatti, la loro segnalazione nell'ambito degli ingredienti veniva ritenuta sufficiente a consentirne la conoscibilità da parte dei consumatori allergici. Oggi si accolla al produttore la responsabilità di dare massimo risalto alla presenza di queste sostanze con disposizioni che sfiorano i limiti del paternalismo giuridico.

difficile definizione a causa di una pletera sconfinata di disposizioni sostanziali capaci di integrarne e dettagliarne confini ed elementi applicativi.

Da questo- forse poco felice- matrimonio sembra discendere un limite allo slancio impresso dalla direttiva 85/374 CEE ai rapporti di largo consumo, considerato che ciò che la direttiva intendeva superare (restrizione della responsabilità del produttore al fatto colposo) pare poter rientrare in giuoco per effetto delle disposizioni sostanziali, che, fissando modalità operative e criteri di sicurezza/accettabilità, ripristinano in qualche misura un parametro di colpevolezza nella valutazione della conformità dell'attività d'impresa alle norme imperative e, per altro verso, ai limiti (cristallizzati nelle norme) imposti dalle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.

3. *La legge applicabile alle obbligazioni derivanti dalla commercializzazione di prodotti difettosi nel regolamento "Roma II"*.

La problematica della tutela del consumatore nel contesto della *supply chain economy* è stata affrontata anche sul versante internazionale-privatistico, ove nelle più recenti disposizioni UE sono state introdotte o mantenute specifiche regole di natura eccezionale riferite alla responsabilità da prodotto.

Il regolamento Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali¹⁷ prevede, in parziale deroga alla regola generale della

¹⁷ Cfr. il regolamento (UE) n. 865/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), in GUUE L 199 del 31 luglio 2007, p. 40 ss. La letteratura su questa norma è troppo vasta per essere qui esaustivamente richiamata. Sia consentito rimandare sinteticamente, anche per ulteriori indicazioni, a R.J. WEINTRAUB, *Rome II and the Tension between Predictability and Flexibility*, in *RDIPP*, 2005, p. 561-572; AA. VV., *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe, The Rome II Proposal*, a cura di A. MALATESTA, Padova, CEDAM, 2006; P. HAY, *Contemporary Approaches to Non-Contractual Obligations in Private International Law (Conflict of Laws) and the European Community's «Rome II» Regulation*, in *Eur. Legal Forum*, 2007, p. 137 ss.; A. DICKINSON, *The Rome II Regulation: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford, Oxford University Press, 2008; P. FRANZINA, *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)*, in *NLCC*, 2008, p. 971 ss.; L. DE LIMA PINHEIRO, *Choice of Law on Non-Contractual Obligations- Between*

lex loci damni, che la legge applicabile alla responsabilità per danni da prodotto sia determinata mediante un sistema “a cascata” di criteri di collegamento (cfr. art. 5).

Le fattispecie rientranti in questo ambito saranno così governate dalla legge del paese in cui la persona che ha subito il danno risiede abitualmente quando questo si è verificato ed a condizione che il prodotto sia stato ivi commercializzato (cfr. art. 5 co. 1 lett. “a”), ovvero, in subordine, dalla legge del paese in cui il prodotto è stato acquistato se coincide con il luogo di commercializzazione (cfr. art. 5, co. 1, lett. “b”), ovvero dalla legge del luogo in cui il danno si è verificato, sempre a condizione che coincida con il paese di commercializzazione (cfr. art. 5, co. 1, lett. “c”). La norma aggiunge, da ultimo, una “clausola di salvaguardia” per consentire l’applicazione di una diversa legge nel caso in cui dal complesso delle circostanze risulti chiaramente l’esistenza di un collegamento più stretto con un Paese diverso da quelli identificati con i criteri richiamati precedentemente (cfr. art. 5, co. 2).

L’insieme dei criteri alternativi e successivi indicati dalla norma dovrebbe assicurare l’equa ripartizione dei “rischi” inerenti ad una società moderna altamente tecnologica ed ad elevata mobilità, tutelare adeguatamente la salute dei consumatori, incentivare l’innovazione e garantire una concorrenza leale su cui si fonda il mercato interno¹⁸.

Senonché la complessità della disciplina descritta e la sua coerenza con gli altri strumenti giuridici finalizzati ai medesimi obiettivi hanno sollevato più di una perplessità circa l’efficacia delle soluzioni individuate dalla norma¹⁹.

Communitarization and Globalization, A First Account of EC Regulation Rome II, in *RDIPP*, 2008, p. 5-42; I. PRETELLI, *Il regime internazionalprivatistico della responsabilità non contrattuale nel regolamento CE “Roma II”*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 2008, p. 695- 772; T. M. DE BOER, *The Purpose of Uniform Choice-of-Law Rules: the Rome II Regulation*, in *NILR*, 2009, 295-332; B. DUTOIT, *Le droit international privé des obligations non contractuelles à l’heure européenne: le Règlement Rome II*, in G. VENTURINI, S. BARIATTI, *Nuovi strumenti del diritto internazionale private. Liber Fausto Pocar*, Milano, 2009, p. 309 ss.

¹⁸ Cfr. il 20° considerando introduttivo del regolamento.

¹⁹ Cfr. T. M. DE BOER, *The purpose...cit.*, p. 321, secondo cui la protezione del consumatore non può essere realmente garantita dalla disposizione in oggetto se il danneggiato non risiede nel luogo dove il prodotto è stato commercializzato o se il prodotto è invocato l’eccezione di prevedibilità. Se la legge del luogo in cui il prodotto è stato acquistato o in cui il danno si è verificato o in cui il produttore ha la propria sede accorda una protezione inferiore rispetto alla legge del paese del danneggiato pare difficile individuare come queste soluzioni normative possano contribuire alla

In primo luogo merita menzione la complessa qualificazione giuridica di “responsabilità da prodotto” ove solo si consideri il totale silenzio sul punto della direttiva 85/374/CEE, l’eterogeneità dei percorsi seguiti dagli ordinamenti giuridici nazionali e la mancanza di una autonoma ed esplicita definizione della fattispecie all’interno del regolamento Roma II²⁰.

Nel contesto descritto ed in ossequio al principio di coerenza fra norme UE internazionalprocessualistiche e sulla legge applicabile²¹ pare giuoco forza richiamare l’impostazione giurisprudenziale adottata al riguardo con riferimento ai problemi di giurisdizione ove la Corte di giustizia ha per un verso affermato che la nozione di materia contrattuale «non può ricomprendere le fattispecie in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell’altra»²²; per altro verso ha ritenuto che «per garantire una soluzione uniforme in tutti gli Stati membri è opportuno riconoscere che la nozione

tutela della salute del consumatore. In senso critico rispetto alla effettiva efficienza delle soluzioni prospettate anche in funzione della non perfetta coincidenza dei diversi strumenti giuridici che governano la responsabilità da prodotto anche S. WHITTAKER, *The Product Liability Directive and Rome II article 5: ‘Full Harmonisation and the Conflict of Laws’*, in *Cambridge Yearbook of European legal studies*, 2010-2011, p. 435- 461. Per ulteriori approfondimenti sulla tematica si rinvia ulteriormente a P. HUBER, M. ILLMER, *International Product Liability: A Commentary on Article 5 of the Rome II Regulation*, in *Yearbook of Private International Law*, 2007, p. 31-47; C. MARENGHI, *La legge applicabile al danno da prodotto nell’Unione europea: l’art. 5 del regolamento n. 864/2007/CE*, in *Diritto del Commercio internazionale*, 2011, p.335- 394.

²⁰ Si prendano, a titolo esemplificativo, i casi di Francia ed Inghilterra. Nel Regno Unito la responsabilità da prodotto ha esordito come forma di responsabilità non-contrattuale, attesa la tradizione di quell’ordinamento di ricondurre all’ambito “contrattuale” solo i rapporti negoziali diretti fra le parti, per poi evolversi verso una qualificazione quasi contrattuale “da contatto sociale” fra il produttore e tutti coloro che abbiano subito danni in conseguenza della immissione in commercio del prodotto difettoso. In Francia, viceversa, la responsabilità in questione è stata inizialmente qualificata come “contrattuale” nell’ambito della disciplina della vendita, e si è poi evoluta in una forma tecnicamente extracontrattuale di responsabilità per omissione colposa. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a S. WHITTAKER, *Liability for Products: English Law, French Law and European Harmonization*, Oxford, Oxford University Press, 2005.

²¹ Il principio è ben noto grazie alla giurisprudenza della Corte di giustizia ed è richiamato esplicitamente dal 7° considerando introduttivo del regolamento Roma II.

²² Cfr. la sentenza della Corte di giustizia CE del 17 giugno 1992, in causa C-26/91, Jakob Handte & Co GmbH c. Traitements Mecano-Chimiques des surfaces SA, in *Racc.*, p. I-03967, punto 15 delle motivazioni.

di “materia di delitto o quasi-delitto” comprende qualsiasi domanda mirante a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricollega alla materia contrattuale(...)»²³.

Sicché pare ragionevole ritenere che la materia della responsabilità da prodotto possa essere inquadrata ai fini che qui interessano nell’ambito extracontrattuale, tenuto conto che le relative obbligazioni non nascono da un libero atto negoziale delle parti, bensì da un evento avverso certamente non voluto.

L’importanza del rapporto contrattuale può nondimeno essere recuperata laddove si prenda in considerazione la formulazione stessa dell’articolo 5 del regolamento Roma II: in primo luogo, infatti, tutti i criteri di collegamento elencati assumono come presupposto la “commercializzazione” del prodotto (ossia l’esistenza a monte di un contratto di vendita o assimilabile); inoltre, ai fini della clausola di salvaguardia finale, il rapporto contrattuale potrebbe assumere rilievo ove idoneo ad integrare quel “collegamento più stretto” che consente l’applicazione della legge di un diverso ordinamento giuridico.

Così, a titolo esemplificativo, se un soggetto abitualmente residente in Italia acquista un prodotto alimentare in Francia mentre è in transito per la Germania (ove lo consuma subendo il danno) i primi tre criteri elencati dall’articolo 5 verranno esclusi per mancanza di coincidenza fra l’elemento caratterizzante ed il luogo di commercializzazione, e si dovrà ricorrere alla clausola di salvaguardia per stabilire che la vicenda complessiva presenta, ragionevolmente, un collegamento più stretto con l’ordinamento francese ove si è svolta la vendita (e la correlata immissione al consumo) del prodotto.

In questo caso sarà inoltre assai probabile che la legge applicabile coincida con quella che governa il contratto, sia per effetto del combinato disposto degli articoli 4-6 del regolamento 593/2008 “Roma I” che, in assenza di attività commerciale basata o quantomeno orientata verso il luogo di residenza del consumatore, impongono l’applicazione della legge del venditore, sia per una eventuale esplicita scelta fra le parti.

Ciò determinerebbe il superamento delle particolari restrizioni al riguardo imposte dall’articolo 14 del regolamento “Roma II” che non consente al consumatore una scelta “preventiva” della legge applicabile in caso di illecito extracontrattuale, esito non coerente con la finalità

²³ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia CE del 27 settembre 1988, Athanasios Kalefis c. Bankhaus Schroeder et al., in *Racc.*, p. I-5565, punto 17.

di protezione del soggetto debole cui le disposizioni sostanziali richiamate cercano di offrire la più ampia tutela.

A ciò deve aggiungersi che l'azione diretta contro il produttore, di natura extracontrattuale in base alle considerazioni già svolte, ai sensi degli articoli 4 e 7 co. 1 n. 2 del regolamento 1215/2012 UE²⁴ dovrà essere radicata davanti al giudice del luogo di domicilio del produttore convenuto in giudizio ovvero presso il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto.

Entrambe le soluzioni non paiono particolarmente favorevoli al consumatore.

La giurisprudenza della Corte ha infatti chiarito che laddove l'illecito sia legato alla fattispecie del danno da prodotto difettoso ed il luogo ove avviene il fatto implicante la responsabilità *ex delictu o quasi delictu* non coincida con il luogo in cui tale fatto abbia causato il danno, l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» deve essere intesa come il luogo in cui si è realizzato il fatto che ha danneggiato il prodotto stesso, ossia lo Stato in cui ha sede materiale la fabbrica²⁵.

Sicché in un caso (foro del produttore non domiciliato nel luogo della vendita) come nell'altro (foro della sede materiale della fabbrica) oltre a doversi escludere la possibilità del consumatore di instaurare la controversia presso il giudice del proprio domicilio, si verificherà tendenzialmente una “scissione” fra *forum* e *ius* poco auspicabile, replicandosi in questa sede le criticità già segnalate con riferimento alle controversie in materia di compravendita transnazionale di beni mobili²⁶.

²⁴ Cfr. il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUUE* L 351 del 20 dicembre 2012, p. 1- 31, applicabile dal 10 gennaio 2015.

²⁵ Cfr. la recente sentenza 16 gennaio 2014 in causa C-45/13, *Andreas Kainz v Pantherwerke AG*, non ancora pubblicata in *Raccolta*, punto 26, nonché le precedenti pronunce 16 luglio 2009 in causa C-189/08, *Zuid-Chemie*, in *Racc.*, p. 1-6917, punti 23-27; 3 ottobre 2013, causa C-170/12, *Pinckney*, non ancora pubblicata in *Raccolta*, punti 26-28.

²⁶ Cfr. le sentenze della Corte di giustizia CE 10 febbraio 2010 in causa C-381/08, *Car Trim GmbH c. KeySafety Systems srl*, in *Racc.*, p. 1-1255 nonché 9 giugno 2011 in causa C-87/10, *Electrosteel Europe SA v Edil Centro SpA*, in *Racc.*, p. 1-4987. Non essendo possibile in questa sede affrontare la tematica della scissione fra *forum* e *ius* nell'ambito della giurisdizione in materia contrattuale mi consento rinviare, anche per citazioni, ai miei lavori *Competenza giurisdizionale e luogo di*

V'è, poi, quale ultima riflessione, da chiedersi che senso possa avere quanto sopra descritto in un contesto in cui la disciplina sostanziale è armonizzata, e, dunque, dovrebbe risultare indifferente la scelta di questa o quella legge di uno degli Stati membri UE in cui la vicenda possa essere collocata.

Al riguardo, a parte l'evidente considerazione circa la vocazione universale del regolamento Roma II e, dunque, la possibilità che le sue regole conducano all'applicazione della legge di uno Stato terzo ove ne ricorrano i presupposti, va segnalato che proprio i limiti dell'armonizzazione operata dalla direttiva 85/374 CEE evidenziati dalla già richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia sottolineano l'attualità e la rilevanza dell'esito del difficoltoso processo di ricerca della legge applicabile: l'ordinamento individuato, infatti, potrà determinare una maggiore o minore espansione degli strumenti giuridici posti a disposizione del consumatore per ottenere il risarcimento del danno subito, ivi inclusi i limiti stessi di responsabilità o corresponsabilità di altri soggetti quali il distributore.

4. *Valutazioni conclusive.*

Il sintetico esame condotto ha evidenziato il persistere di problemi di integrazione delle diverse fonti- sostanziali e di D.I.P.P.- che a vario titolo disciplinano la responsabilità per danni da prodotti difettosi nell'Unione europea.

La direttiva del 1985, pur tendendo ad una armonizzazione totale, ha lasciato ambiti non regolamentati che hanno richiesto numerosi interventi della Corte di giustizia per stabilire, in definitiva, i limiti di coesistenza delle tradizioni giuridiche nazionali con la disciplina europea.

La possibilità di individuare titoli alternativi di responsabilità nei confronti di soggetti diversi dal mero produttore è oggi insidiata dalla progressiva definizione dei ruoli dei componenti della filiera attraverso le norme di mercato che sempre più frequentemente ripartiscono compiti e correlate responsabilità (come avviene, ad esempio, nel set-

esecuzione dei contratti di fornitura di beni mobili o di servizi nello spazio giudiziario europeo fra prospettive e retrospettive, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, p. 111-131, nonché *Incoterms e volontà delle parti ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale per i contratti di compravendita internazionale nell'Unione europea*, in *Dir. Ec.*, 2012, p. 98-102.

tore dell'etichettatura). Ciò potrebbe determinare una erosione delle opportunità di tutela degli interessi dei consumatori, posto che l'attribuzione di compiti precisi nel processo produttivo potrebbe delimitare anche i confini entro cui i vari soggetti sono chiamati (o possono essere chiamati) a garantire la conformità dei prodotti alla normativa di riferimento.

Infine le stesse disposizioni di diritto internazionale privato e processuale europee, mirando prioritariamente alla definizione di regole che conferiscano alle controversie prevedibilità e maggiore efficienza processuale, non possono essere interpretate nel senso di rafforzare la tutela del contraente debole, e possono a loro volta, per una non perfetta sincronizzazione, generare contraddizioni.

Sicché non pare possa concludersi che nell'ambito di indagine prescelto si possa dire pienamente raggiunto quel grado di sistematicità, razionalità e coerenza della normativa che dovrebbe ispirare la piena integrazione delle fonti UE destinate a disciplinare a vario titolo i rapporti giuridici con i consumatori.

Nel cantiere permanente dell'elaborazione di un diritto privato europeo sembrerebbe quindi auspicabile porre mano anche all'aggiornamento ed all'adeguamento degli strumenti giuridici richiamati per garantire maggiore coerenza fra obiettivi dei Trattati, diritti fondamentali e disciplina materiale derivata.

